

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1973, N. 3¹

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l'esercizio finanziario 1972 (3° provvedimento)²**

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3

L'assegnazione complessiva di L. 21.808.539.100 disposta a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano con l'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1972, n. 14, elevata a L. 21.818.539.100 con l'art. 3 della L.R. 30 agosto 1972, n. 17, è ulteriormente aumentata di lire 70 milioni di cui lire 35 milioni a favore della Provincia di Trento e lire 35 milioni a favore della Provincia di Bolzano.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 6 febbraio 1973, n. 7.

Art. 4

Nell'allegato n. 3 approvato con l'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1972, n. 14 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Agricoltura	Prov. di Trento stanziamento	Prov. di Bolzano stanziamento
Cap. n. 2659	L. 200.000.000	L. 150.000.000
Caccia e Pesca Cap. n. 1295	L. 2.600.000	L. 1.220.000

Art. 5

La facoltà di assumere impegni a carico del capitolo di spesa n. 2659 dell'esercizio finanziario 1972 è subordinata all'accertamento sul corrispondente capitolo dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 6

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'anno finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Art. 7

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Tabelle omesse in quanto di contenuto finanziario.

